COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

126.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Variazione nella composizione della Commissione:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale (4645) 3

Botta Giuseppe, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore f.f.* 3

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 16

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (5766) 16

PAG.

Botta Giuseppe, *Presidente* 16, 20, 22, 33

Bassanini Franco (gruppo sinistra indipendente) 31, 32

Capria Nicola, *Ministro per il coordinamento della protezione civile* 21, 23, 26

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI), *Relatore* 32

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 26, 33

Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) 21 30, 33

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 20, 21 22, 30, 33

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) 28

Scalia Massimo (gruppo verde) 26

Tessari Alessandro (gruppo federalista europeo) 22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del gruppo DP-comunisti ha comunicato che il deputato Alberto Ferrandi entra a far parte dell'VIII Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale (4645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale ».

Ricordo che nella seduta del 18 luglio scorso era stata data lettura del nuovo testo del disegno di legge che teneva conto del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, delle recenti audizioni in materia e del dibattito svolto nella seduta del 15 marzo 1991.

In assenza dell'onorevole Galli svolgerò io stesso le funzioni di relatore.

Do lettura del seguente nuovo testo del disegno di legge, elaborato dallo stesso relatore:

DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI

ART. 1.

(Flussi dei rifiuti, piani di settore, accordi e contratti di programma ed incentivi).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale,

a) individuano i flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale e che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

b) definiscono i piani di settore per la riduzione dei flussi di rifiuti.

2. I piani di settore sono attuati mediante accordi e contratti di programma.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stipula contratti ed accordi di programma con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale, che prevedano:

a) lo studio sperimentale, la promozione e l'attuazione di processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità;

b) lo sviluppo di tecnologie pulite per la riduzione dei flussi di produzione dei rifiuti con maggiore impatto ambientale;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione dei beni con impiego di materiali meno inquinanti;

d) l'adozione di tecniche per il riciclo dei residui nell'impianto o per il loro reimpiego;

e) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

f) la realizzazione di prodotti progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre al massimo la quantità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;

g) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

h) i sistemi di controllo della riduzione o del recupero dei rifiuti.

4. Per conseguire gli obiettivi stabiliti negli accordi e nei contratti di programma sono concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 50 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascun progetto; i contributi sono disposti sullo stanziamento di lire 50 miliardi previsto in Fondo globale per la legge finanziaria 1991 nonché sulle disponibilità di cui alle leggi sull'innovazione tecnologica, la ricerca applicata ed il risparmio energetico.

ART. 2.
(Definizione dei rifiuti).

1. Si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi oggetto o sostanza che rientri nell'elenco tratto dalle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) rifiuto pericoloso: i rifiuti contenuti nell'elenco basato sugli allegati 2 e 3 e che posseggono almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato 4. Detto elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione;

c) produttore: il soggetto, persona fisica o giuridica, la cui attività ha prodotto rifiuti ed il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

d) detentore: il produttore dei rifiuti e la persona fisica o giuridica che li detiene;

e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

f) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato 5 A;

g) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato 5 B;

h) raccolta: l'operazione di raccolta, di cernita o di ammasso di rifiuti per il loro trasporto;

i) gruppo di società: si intende l'insieme delle società unite fra loro dai rapporti di cui all'articolo 1 della direttiva CEE 83/349.

2. Gli elenchi di cui ai punti *a)* e *b)* sono emanati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente in conformità con gli atti adottati dalla Commissione della CEE, riguardanti l'individuazione dei rifiuti.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al precedente comma, vigono le seguenti equiparazioni:

a) i rifiuti, di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, corrispondono ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali ed ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani, come definiti rispettivamente nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e dalla lettera *a)* punto 1.1.1 della

Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984;

b) i rifiuti pericolosi, di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, corrispondono ai rifiuti speciali tossici e nocivi ed ai rifiuti urbani pericolosi, come definiti rispettivamente nei punti 1.2 e 1.3 della Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.

ART. 3.
(Attività di recupero dei rifiuti).

1. Costituisce attività di recupero dei rifiuti il loro riciclo, reimpiego, riutilizzo ed ogni altre azione tesa a ricavare materie prime o energia.

2. Il riciclo, reimpiego, riutilizzo o trattamento di scarti o derivati di una lavorazione da parte di chi effettua tale lavorazione non sono considerate attività di recupero né attività di trattamento dei rifiuti e non rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

ART. 4.
(Individuazione delle attività di recupero dei rifiuti).

1. Le attività relative ai rifiuti che rientrano tra quelli elencati nell'allegato 6 sono considerate a tutti gli effetti operazioni di recupero come definite al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

2. Coloro che intendono effettuare operazioni per il recupero dei rifiuti i quali non rientrano tra quelli elencati nell'allegato 6, presentano al Ministero dell'ambiente domanda di inserimento del residuo che intendono rccuperare nell'elenco di cui all'allegato 6.

3. La domanda è corredata da una relazione esplicativa contenente dati sulle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende recuperare con particolare riguardo ai valori limite di sostanze pericolose in esso contenute, nonché descrizione degli impianti utilizzati e uniformità degli stessi alle vigenti normative per la tutela ambientale e, in modo specifico, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e successive norme attuative.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione tecnica per l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dei commi precedenti.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Commissione di cui al comma 4, aggiorna l'elenco di cui all'allegato 6 ogni sei mesi con l'inserimento dei rifiuti provenienti da processi di recupero ritenuti rispondenti ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, nonché quelli proposti almeno sei mesi prima dagli interessati ai sensi del precedente comma 2, salvo che con provvedimento motivato non siano stati ritenuti non rispondenti ai criteri di cui al comma 1 ovvero non corredati da sufficiente documentazione tecnica.

ART. 5
(Disciplina dell'attività di recupero dei rifiuti).

1. Le attività di recupero dei rifiuti rientranti negli elenchi dell'allgato 6 si intendono autorizzate in via generale, a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

2. Chi intenda esercitare le attività di cui al comma precedente è tenuto a darne comunicazione almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività alla regione o ente delegato, corredando detta comunicazione di una relazione in ordine alle caratteristiche del processo che intende attuare, alle attrezzature che saranno impiegate e alla conformità degli impianti alla normativa in materia di tutela ambientale.

3. Chi intenda esercitare attività di recupero di rifiuti che non rientrano tra quelle elencate nell'allegato 6 presenta alla Regione o ente delegato domanda di autorizzazione corredata dagli elaborati

di cui al comma 2 dell'articolo 3; con provvedimento motivato la Regione o ente delegato rilascia o nega l'autorizzazione richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le imprese devono comunicare alla regione o ente delegato, entro il 28 febbraio di ogni anno, le tipologie e le quantità di residui trattati o materiali recuperati desunti dai registri di carico e scarico riferiti all'anno precedente.

5. I rifiuti recuperati devono essere accompagnati durante il trasporto da una scheda di identificazione firmata dall'impresa mittente e dall'addetto al trasporto. La scheda va controfirmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa destinataria.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con decreto i contenuti dei registri di carico e scarico e della scheda di identificazione nonché i relativi documenti sostitutivi. Con il medesimo decreto sono individuati i rifiuti non soggetti ai suddetti adempimenti.

7. Sono soggetti alla sola comunicazione dei dati generali inerenti la movimentazione annuale i rifiuti che:

a) abbiano un utilizzo economico;

b) siano ceduti per la commercializzazione in base a precise e normalizzate specifiche merceologiche o tecniche;

c) siano utilizzati senza pretrattamenti di natura chimica nei processi produttivi.

L'utilizzo dei rifiuti che presentano i requisiti di cui alle citate lettere deve essere compatibile con la vigente legislazione ambientale.

8. In attesa del regolamento comunitario, che è recepito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei trasporti, alla esportazione ed alla importazione dei rifiuti indicati nell'elenco di cui all'allegato 7 si applicano le norme di cui all'articolo 13 del decreto 22 ottobre 1988 n. 457.

9. I rifiuti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 dell'allegato 6 sono esonerati dalle prescrizioni del decreto 22 ottobre 1988 n. 457. Sono altresì esonerati i rifiuti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c del precedente comma 7, individuati previa richiesta dei soggetti interessati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle Finanze.

10. I componenti di macchine e materiali tolti in opera e restituiti al produttore o suo delegato per controlli di qualità o per obblighi di garanzia viaggiano con una scheda tecnica di identificazione che può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

11. Coloro che svolgono a titolo professionale attività di raccolta o trasporto o commercializzazione o intermediazione di rifiuti destinati al recupero devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo Nazionale degli smaltitori previsto all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441.

12. I cascami tessili reimpiegati in lavorazioni dello stesso tipo sono esclusivamente tenuti all'obbligo della scheda di identificazione indicante la natura, la quantità, la qualità, la provenienza e la destinazione dei cascami. La scheda che accompagna i cascami durante il trasporto può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

13. I rifiuti di origine animale non destinati al consumo umano, non sono smaltibili in discarica ma devono essere trattati negli stabilimenti di trasformazione disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica (che recepisce la dir. CEE 90/667.). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica (che recepisce la dir. CEE 90/667) per lo stoccaggio presso il produttore, il trasporto, la trasformazione e la valorizzazione dei predetti rifiuti, sono sostitutive delle autorizzazioni previ-

ste dalla presente legge. Viceversa sono disciplinate dalla presente legge le attività di ammasso e deposito dei predetti rifiuti da parte delle imprese che ne effettuano unicamente la raccolta ed il commercio con conseguente rivendita di detti sottoprodotti agli stabilimenti di trasformazione.

14. Gli stabilimenti di trasformazione disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica (che recepisce la dir. CEE 90/ 667) sono tenuti alla comunicazione annuale dei dati generali sui rifiuti.

15. Per il controllo degli impianti che recuperano energia dai rifiuti la Provincia si avvale, mediante, convenzione, dell'ENEA; gli oneri per l'esecuzione dei controlli sono a carico delle imprese utilizzatrici.

ART. 6.
(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti).

1. Possono essere istituiti consorzi obbligatori per il riciclaggio dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti individuati con legge o con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; l'attività del consorzio consiste nel favorire la trasformazione, il riutilizzo, la detossificazione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti, anche attraverso lo studio di soluzioni innovative.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro e può avere articolazione regionale. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture commerciali, industriali ed associative esistenti, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio previa definizione della soglia minima di presenza sul mercato nazionale, al di sotto della quale non sussiste la obbligatorietà della partecipazione, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione del consorzio.

3. Lo statuto del consorzio deliberato da una Commissione composta da rappresentanti di tutti i soggetti chiamati a fare parte del consorzio stesso, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio attraverso l'avvio ad aziende che recuperano rifiuti anche pericolosi oppure energia; promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con i Comuni, loro aziende municipalizzate o loro aziende concessionarie.

5. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti può essere istituito un contributo di riciclo sul prezzo di vendita dei beni conferibili al consorzio, in relazione al contenuto, da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori dei beni stessi.

6. Nell'ambito dello statuto di ogni consorzio devono essere disciplinati:

a) la determinazione e l'utilizzazione del contributo di riciclo;

b) eventuali etichettature che devono essere utilizzate per i materiali da riciclare;

c) eventuali depositi cauzionali e le loro modalità di restituzione, da fissare nella distribuzione dei beni conferibili al consorzio;

d) le eventuali riserve da destinare allo sviluppo tecnologico ed impiantistico dei sistemi di riciclaggio;

e) le modalità di informazione dei consumatori.

7. È stabilita con regolamento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la destinazione di riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

8. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti soggetti partecipanti al consorzio stesso.

9. Per la prima applicazione della presente legge sono istituiti i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei seguenti oggetti e sostanze:

a) autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali PTT;

b) tubi catodici e prodotti che li impiegano anche importati;

c) frigoriferi e sistemi refrigeranti anche importati.

10. I Consorzi obbligatori istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare, se necessario, gli statuti e l'organizzazione.

11. I consorzi obbligatori già esistenti e quelli da istituire non hanno fini di lucro e sono gestiti da soggetti chiamati a farne parte secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Comitato di sorveglianza sull'operato dei consorzi.

13. Il Comitato di sorveglianza sull'operato dei consorzi verifica la congruità del contributo di riciclo in relazione all'uso dei proventi relativi ed il perseguimento degli obiettivi consortili; il Comitato è composto da cinque membri ed è presieduto da un Consigliere di Stato o da un Avvocato dello Stato. Il presidente è designato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, designano ciascuno un proprio rappresentante.

ART. 7

(Disposizioni speciali per il Consorzio per lo smaltimento e recupero di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali).

1. Partecipano al consorzio i produttori e gli importatori di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali PTT in ragione delle quote di mercato riferite all'ultimo anno disponibile, un rappresentante delle imprese di frantumazione, un rappresentante dell'associazione nazionale demolitori di autoveicoli ed un rappresentante dell'associazione concessionari nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge ed iscritto ad un apposito albo tenuto a cura del consorzio che sostituisce quanto disposto all'articolo 4 comma 11.

3. Le imprese esistenti che svolgono l'attività di demolizione di un veicolo a motore, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, rientrano nei centri di raccolta e sono iscritti di diritto all'albo di cui al comma precedente qualora adeguino i propri impianti alle norme tecniche, stabilite con il decreto interministeriale di cui al comma 5, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi.

4. La demolizione di un veicolo a motore può avvenire soltanto dopo la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La domanda di cancellazione deve essere corredata da una attestazione di presa in carico del veicolo da parte di un centro autorizzato di cui al comma 2. Il veicolo si considera cancellato dal pubblico Registro Automobilistico a partire dal giorno successivo alla data di accettazione della domanda di cancellazione.

5. Il centro autorizzato, prima di procedere alle operazioni di recupero e rottamazione, deve provvedere alla cancellazione dal PRA ed alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio ed artigianato e dei trasporti.

6. Il centro autorizzato è obbligato a ritirare ogni veicolo da demolire. Le spese per la messa in sicurezza sono a carico del proprietario del veicolo e la relativa ta-

riffa è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.

ART. 8.
(Contributo di riciclo).

1. Il contributo di riciclo è determinato annualmente dal Consorzio.

2. La misura, i tempi, le modalità, la graduazione del contributo di riciclo sono fissati da ciascun consorzio in relazione ai costi effettivi di gestione.

3. Per consentire la piena operatività del Consorzio nazionale della plastica il contributo di riciclaggio è calcolato sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi nonché di manufatti semilavorati importati destinati al mercato interno.

4. Il contributo di riciclo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 398 convertito con legge 9 novembre 1988 n. 475 è fissato dal consiglio di amministrazione del consorzio nazionale della plastica ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Qualora almeno il 70 per cento del materiale impiegato per la fabbricazione dei sacchetti di plastica provenga dal riciclo dei rifiuti non è dovuta l'imposta di fabbricazione di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 398 convertito con legge 9 novembre 1988 n. 475.

ART. 9.
(Autosmaltimento dei rifiuti).

1. Gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione sono autorizzati in via generale purché gli impianti abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla disciplina sulle emissioni atmosferiche e quella per gli scarichi idrici e rispettino le norme tecniche vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Il titolare degli stabilimenti o delle imprese di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla Regione l'inizio delle attività medesime sessanta giorni prima allegando una relazione tecnica. La Regione è tenuta ad iscrivere i suddetti stabilimenti od imprese e ad effettuare un controllo entro sei mesi dalla data d'inizio dell'attività.

ART. 10.
(Gestione dei rifiuti in conto proprio).

1. Alla gestione fatta da società appositamente costituite, da società consortili o consorzi di imprese dei rifiuti prodotti dai soci o dai consorziati e alla gestione, fatta da società facenti parte di un gruppo, dei rifiuti prodotti dalle società facenti parte del gruppo stesso, si applicano le seguenti procedure accelerate:

a) l'approvazione regionale dei progetti relativi alla gestione dei rifiuti non pericolosi è disposta o denegata dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro ambiente allegando una certificazione che attesti il rispetto di tutte le norme tecniche ambientali vigenti. Il Ministro si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 31 dicembre 1987 n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441;

b) i progetti relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi sono sottoposti alla autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, ed alla pronuncia di compatibilità ambientale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e alla lettera *i)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377.

I soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti pericolosi possono avvalersi, in alternativa alle normali procedure previste

dalle leggi ambientali vigenti e fino al 31 dicembre 1993, della procedura accelerata di cui alla successiva lettera *c)*;

c) i progetti degli impianti di autosmaltimento di rifiuti pericolosi di cui alla precedente lettera *b)* sono sottoposti ad autorizzazioni ed alla pronuncia di compatibilità ambientale i cui relativi procedimenti, espletati dalla conferenza di servizi di cui alle norme successive, devono concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione dei progetti stessi, corredati da una perizia giurata attestante che lo studio di impatto ambientale è stato redatto secondo le norme tecniche ove applicabili, riportate negli allegati primo e secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

2. Il Ministero dell'ambiente indice una conferenza di servizio cui partecipano i rappresentanti delle regioni, degli enti locali, nonché i rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate. La Conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, parere, autorizzazioni, concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali. Trascorso inutilmente il citato termine di 120 giorni il progetto si intende approvato.

ART. 11.
(Gestione per conto terzi dei rifiuti).

1. Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche alle imprese singole o associate, iscritte nell'albo nazionale degli smaltitori di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, che effettuano la gestione dei rifiuti per conto terzi.

ART. 12.
(Accumulo temporaneo dei rifiuti).

1. L'accumulo temporaneo dei rifiuti pericolosi, destinati allo smaltimento, effettuato da imprese nel corso dell'attività o di cicli produttivi è soggetto alla sola autocertificazione, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività o del perimetro degli stabilimento o aziende ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o di stoccaggio autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso essere asportati almeno ogni sei mesi e quando superano il 30 per cento dell'insieme delle materie prime lavorate nel periodo.

3. L'accumulo temporaneo deve essere effettuato predisponendo ogni cautela idonea ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni impartite in via generale o specifica dall'autorità sanitaria e da quella preposta al controllo dei rifiuti.

ART. 13.
(Consorzi volontari).

1. I Consorzi o società consortili costituiti anche in forma cooperativistica da almeno nove associati o soci, aventi come scopo esclusivo il trattamento di rifiuti liquidi e solidi, il loro recupero o smaltimento con impianti idonei, sono ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 e successive modifiche anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 della sopracitata legge, a condizione che gli impianti stessi siano approvati dal Ministero dell'ambiente.

ART. 14.
(Servizi integrativi dei Comuni).

1. Ogni Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, i servizi pubblici inerenti ai rifiuti:

a) il servizio di raccolta di rifiuti speciali;

b) il servizio di raccolta differenziata di altri rifiuti ivi compresi i rifiuti pericolosi o di particolari categorie di questi, a favore di insediamenti agricoli, industriali, artigianali, commerciali, sanitari - di servizi di piccole dimensioni.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi integrativi sono disciplinate con regolamento comunale.

3. I costi dei servizi integrativi sono a carico di ciascun produttore di rifiuti che li conferisce.

4. I costi dei servizi sono corrisposti al Comune o al soggetto che esercita il servizio pubblico sotto forma di tariffa, determinata dal comune medesimo in misura tale da coprire il costo del servizio e commisurata alla tipologia del rifiuto, alla sua quantità, alla distanza dal luogo di trattamento e smaltimento.

5. Qualora il Comune istituisca i servizi integrativi i produttori sono tenuti a conferire i relativi rifiuti al soggetto che esercita i servizi medesimi eccetto i casi dell'autosmaltimento, della gestione dei rifiuti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 della presente legge e del conferimento a terzi autorizzati.

6. Per la costruzione di impianti di stoccaggio intermedio e di trattamento dei rifiuti pericolosi i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché le aziende municipalizzate possono contrarre mutui previsti all'articolo 7 comma 3 del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito in legge n. 475 del 1988.

7. Per i progetti ambientali di cui al decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987 n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989 n. 305, nell'ambito del finanziamento concesso per ciascun progetto, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste dai piani nazionali di settore o regionali, sia modifiche alla ripartizione delle risorse previste dagli articoli 1, 1-*bis* ed 1-*ter* della legge n. 441 del 1987, che la destinazione delle economie comunque realizzate sui mutui già concessi per il finanziamento di perizie suppletive dei progetti originari. Qualora i progetti già finanziati non siano realizzabili, il Ministro dell'ambiente può revocare l'ammissione ai benefici della legge n. 441 del 1987 a favore di altro soggetto. Se il relativo mutuo sia stato già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, il periodo di ammortamento del nuovo finanziamento coinciderà con le annualità del precedente ancora da scadere.

ART. 15.
(Norme transitorie).

1. Le norme tecniche generali emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottarsi ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla loro naturale scadenza, e, fino alla emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge, possono essere rinnovati alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre anni.

ART. 16.
(Disposizioni finali).

1. Resta ferma la disciplina delle autorizzazioni stabilite dalle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 6 e delle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, eccetto i casi delle autorizzazioni di carattere generale previsti dall'articolo 5, primo comma, e dall'articolo 10 secondo comma della presente legge, riguardanti rispettivamente il recupero e l'autosmaltimento dei rifiuti e l'accumulo temporaneo dei rifiuti previsti dall'articolo 12 della presente legge.

2. Dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, per il rilascio delle autorizzazioni concernenti

i rifiuti pericolosi si applicano i procedimenti previsti per i rifiuti tossici e nocivi o a questi equiparati, per gli altri rifiuti si applicano i procedimenti previsti per i rifiuti urbani e speciali purché non tossici e nocivi.

ART. 17.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 relativamente alla definizione di smaltimento, l'articolo 2 della legge 9 novembre 1988 n. 475 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Allegato 1: Categorie di rifiuti – Allegato 1 Direttiva 91/156 CEE relativa ai rifiuti *Gazzetta Ufficiale* CEE n. 78 del 26 marzo 1991.

Allegato 2 e 3: Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi

Allegato 4: proprietà dei rifiuti che li rendono pericolosi

Allegato 5: 5A operazioni di smaltimento (Allegato II A Direttiva 91/156 CEE) – 5B operazioni che comportano una possibilità di recupero (allegato II B Direttiva 91/156 CEE)

Allegato 6: primo elenco dei rifiuti recuperabili di cui all'articolo 4 allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 1990 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 1990) « individuazione delle M.P.S. e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle M.P.S. » con le seguenti modificazioni e integrazioni.

Modificazioni ed integrazioni all'allegato 6:

n. 5 – Provenienza: aggiungere « e raccolta »;

n. 10 – Provenienza: « spezzoni di CAVI ricoperti di gomma e plastica » – Destinazione « Industrie di recupero di metalli non ferrosi industrie di recupero della plastica »;

n. 11 – Destinazione: depennare le parole: « Attività di produzione di miscele e conglomerati destinati al »;

n. 31 – Provenienza: aggiungere dopo le parole: « di pulizia » le parole « delle barbabietole e »;

n. 32 – Coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 5,5 per cento – Provenienza: Raffinerie – Destinazione: Industrie del cemento e della calce;

n. 33 – Olii esausti contaminati – Provenienza: raccolta differenziata consorzio nazionale olii esausti – Destinazione: industria del cemento;

n. 34 – Pneumatici fuori uso-scarti e cascami di gomma – Provenienza: raccolta differenziata, scarti industria della gomma ed automobilistica. – Destinazione: industria del cemento;

n. 35 – Plastiche recuperate – Provenienza: raccolta differenziata, scarti dell'industria di produzione e trasformazione della plastica – Destinazione: industria del cemento;

n. 36 – Solventi non clorurati – Provenienza: industria delle vernici, industrie materie plastiche, sfridi e residui industrie chimiche – Destinazione: Industra del cemento;

n. 37 – Poliaccoppiati – Carta con plastica e/o alluminio – Provenienza: raccolta differenziata, scarti e cascami di lavorazione dell'industria di produzione dell'imballaggio e dell'industria di confezionamento dei prodotti alimentari. – Destinazione: industria del cemento, industria del riciclo della carta e delle materie plastiche;

n. 38 – RDF – Provenienza: impianti di trattamento rifiuti urbani o assimilabili – Destinazione: industria del cemento;

n. 39 – Bitumi e peci – Provenienza: Raffinerie – Destinazione: industria del cemento;

n. 40 – Scarti di legno, segatura, sanse ed altri scarti vegetali – Provenienza: industria del legno, frantoi oleari, indu-

stria del riso ed industria vinicola – Destinazione: industria del cemento;

n. 41 – Borlande di distilleria – Provenienza: industria dello zucchero e della distilleria – Destinazione: industria del cemento e dello zucchero;

Per i rifiuti contrassegnati dai numeri da 32 a 41 l'attività di recupero dell'energia avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e secondo norme tecniche, fissate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, che tengano conto della composizione dei rifiuti, del processo di combustione, del potere calorifico e delle caratteristiche e potenzialità degli impianti.

ALLEGATO 2

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI (x) ELENCATI SECONDO LA LORO NATURA O LE ATTIVITÀ CHE LI GENERANO. (I RIFIUTI POSSONO ESSERE LIQUIDI FANGOSI O SOLIDI).

Rifiuti aventi una delle proprietà elencate nell'allegato 3 e che consistono di:

1) Sostanze anatomiche; rifiuti ospedalieri e clinici.

2) Farmaci, composti medicinali e veterinari.

3) Conservanti del legno.

4) Biocidi e fito-farmaci.

5) Residui da sostanze impiegate come solvente.

6) Sostanze organiche alogenate non impiegate come solvente ad esclusione di materiali polimerici inerti.

7) Sali contenenti cianuro da processi di tempra.

8) Oli minerali e sostanze oleose (es. fanghi da taglio ecc.).

9) Emulsioni, miscele olio/acqua, idrocarburi/acqua.

10) Sostanze contenenti PCB e/o PCT (es. sostanze dielettriche, ecc.).

11) Materiali perciosi da trattamenti di raffinazione, distillazione e pirolitici (es. fondi di distilleria, ecc.).

12) Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici.

13) Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi.

14) Sostanze chimiche da attività di ricerca e sviluppo o di didattica che non sono identificate e/o sono nuove e i cui effetti sull'uomo e/o l'ambiente non sono noti (es. residui di laboratorio, ecc.).

15) Materiali pirotecnici ed altri esplosivi.

16) Prodotti chimici e materiali per processi fotografici.

17) Ogni materiale contaminato con qualsiasi analogo di dibenzofurani policlorurati.

18) Ogni materiale contaminato con qualsiasi analogo di dibenzo-p-diossine.

(x) Alcune ripetizioni di voci incluse nell'allegato 2 sono intenzionali.

Rifiuti contenenti qualcuno dei costituenti elencati nell'allegato 2 e aventi qualcuna delle proprietà elencate nell'allegato 3 e consistenti in:

19) Saponi animali o vegetali, grassi, cere.

20) Sostanze organiche non alogenate, non impiegate come solvente.

21) Sostanze inorganiche senza metalli o composti metallici.

22) Cere e/o scorie.

23) Terre, sabbie, argilla compresi materiali residui da dragaggio.

24) Sali per tempra non contenenti cianuro.

25) Polverino e polvere metallica.

26) Materiali catalitici esausti.

27) Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici.

28) Residui da operazioni di controllo dell'inquinamento (es. sacchi di trattenimento delle polveri, ecc.) con eccezione di (29), (30), e (33).

29) Fanghi da operazione di lavaggio.

30) Fanghi da impianti di depurazione delle acque.

31) Residui da processi di decarbonizzazione.

32) Residui da colonne a scambio ionico.

33) Fanghi di fognatura non trattati o inadatti ad essere usati in agricoltura.

34) Residui da pulitura di recipienti e/o attrezzature.

35) Attrezzature contaminate.

36) Contenitori contaminati (es. imballaggi, bombole di gas, ecc.) i cui contenitori includevano uno o più dei costituenti elencati nell'allegato 2.

37) Batterie e altri elementi elettrici.

38) Oli vegetali.

39) Materiali risultanti da raccolte selettive di rifiuti domestici e aventi qualcuna delle caratteristiche elencate nell'allegato 3.

40) Ogni altro rifiuto contenente qualcuno dei costituenti elencati nell'allegato 2, e qualcuna delle proprietà elencate nell'allegato 3.

ALLEGATO 3

Costituenti dei rifiuti dal numero 19 a 40 che li rendono pericolosi quando hanno le proprietà descritte nell'allegato 3 (x).

Rifiuti aventi costituenti:

C1. Berillio; composti del berillio.

C2. Composti del vanadio.

C3. Composti del cromo (VI).

C4. Composti del cobalto.

C5. Composti del nichel.

C6. Composti del rame.

C7. Composti dello zinco.

C8. Arsenico; composti dell'arsenico.

C9. Selenio; composti del selenio.

C10. Composti dell'argento.

C11. Cadmio; composti del cadmio.

C12. Composti dello stagno.

C13. Antimonio; composti dell'antimonio.

C14. Tellurio; composti del tellurio.

C15. Composti del bario ad esclusione del solfato di bario.

C16. Mercurio; composti del mercurio.

C17. Tallio; composti del tallio.

C18. Piombo; composti del piombo.

C19. Solfuri inorganici.

C20. Composti inorganici del fluoro, ad esclusione del fluoruro di calcio.

(x) Alcune ripetizioni di tipi generici di rifiuti pericolosi elencati nell'allegato 1 sono intenzionali.

C21. Cianuri inorganici.

C22. I seguenti metalli alcalini o alcalino terrosi.

C23. Soluzioni acide o acidi in forma solida.

C24. Soluzioni basiche o basi in forma solida.

C25. Asbeto (polvere e fibre).

C26. Fosforo: composti del fosforo ad esclusione dei fosfati minerali.

C27. Metallocarbonili.

C28. Perossidi.

C29. Clorati.

C30. Perclorati.

C31. Azidi.

C32. PCB e/o PCT.

C33. Composti farmaceutici o veterinari.

C34. Biocidi e fito-farmaci (es. pesticidi ecc.).

C35. Sostanze infettanti.

C36. Creosoti.

C37. Isocianati, tiocianati.

C38. Cianuri organici (es. nitrili, ecc.).

C39. Fenoli; composti fenolici.

C40. Solventi alogenati.

C41. Solventi organici, ad esclusione dei solventi alogenati.

C42. Composti organici alogenati, ad esclusione dei materiali polimerici inerti e delle altre sostanze citate in questo allegato.

C43. Composti aromatici; composti organici policiclici ed eterociclici.

C44. Ammine alifatiche.

C45. Ammine aromatiche.

C46. Eteri.

C47. Sostanze a carattere esplosivo ad esclusione di quelle già citate in questo allegato.

C48. Composti organici dello zolfo.

C49. Ogni analogo di dibenzofurani policlorurati.

C50. Ogni analogo di dibenzo-p-diossina policlorurato.

C51. Idrocarburi e loro composti ossigenati, azotati e/o solforati non altrimenti considerati in questo allegato.

ALLEGATO 4

Proprietà dei rifiuti che li rendono pericolosi.

H1 – « Esplosivi »: sostanze e preparazioni che possono esplodere sotto l'effetto di una fiamma o che sono più sensibili del dinitrobenzene a urti o attriti.

H2 – « Ossidanti »: sostanze e preparazioni caratterizzate da reazioni altamente esotermiche quando messe al contatto con altre sostanze, in particolare sostanze infiammabili.

H3-A – « Altamente infiammabili »:

sostanze liquide e preparazioni aventi un punto di infiammabilità al di sotto dei 21°C (inclusi i liquidi estremamente infiammabili), o

sostanze e preparazioni che possono diventare calde e in fine prender fuoco a contatto con aria a temperatura ambiente senza alcuna applicazione di energia, o

sostanze e preparazioni solide che possono rapidamente prendere fuoco dopo breve contatto con una fonte di ignizione e che continuano a bruciare o ad essere consumate dopo rimozione della fonte di ignizione, o

sostanze e preparazioni gassose che sono infiammabili all'aria a pressione normale, o

sostanze e preparazioni che, a contatto con acqua o aria umida, svolgono gas altamente infiammabili in quantità pericolosa.

H3-B – « Infiammabili »: sostanze e preparazioni liquide aventi un punto di infiammabilità uguale a o maggiore di 21°C e meno di o uguale a 55°C.

H4 – « Irritanti »: sostanze e preparazioni non corrosive che, per contatti immediati, prolungati o ripetuti con la pelle o la membrana delle mucose, possono creare irritazioni.

H5 – « Nocivi »: sostanze e preparazioni che, se sono inalate o ingerite o se

penetrano nella pelle possono comportare rischi limitati alla salute.

H6 – « Tossici »: sostanze e preparazioni (incluse le sostanze e preparazioni molto tossiche), che se sono inalate e ingerite o se penetrano nella pelle possono comportare rischi seri, acuti o cronici alla salute o anche la morte.

H7 – « Carcinogeni »: sostanze o preparazioni che, se sono inalate o ingerite o se penetrano nella pelle, possono indurre il cancro o aumentare la sua incidenza.

H8 – « Corrosivi »: sostanze e preparazioni che possono distruggere tessuti viventi per contatto.

H9 – « Infettanti »: sostanze contenenti microrganismi vitali o le loro tossine che sono conosciute o attendibilmente ritenute causare malattie nell'uomo o negli altri organismi viventi.

H10 – « Teratogeni »: sostanze e preparazioni che se sono inalate o ingerite o se penetrano nella pelle, possono indurre malformazioni congenite non ereditarie o aumentare la loro incidenza.

H11 – « Mutageni »: sostanze o preparazioni che, se sono inalate o ingerite o se penetrano nella pelle possono indurre difetti genetici ereditari o aumentare la loro incidenza.

H12 – Sostanze o preparazioni che rilasciano gas tossici o molto tossici a contatto con acqua, aria o con un acido.

H13 – Capaci in qualche moo, dopo l'uso, di dare un'altra sostanza, ad es. un percolato, che possiede una delle caratteristiche citate sopra.

H14 – « Ecotossici »: sostanze e preparazioni che presentano o possono rappresentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

AMEDEO D'ADDARIO. A nome del gruppo socialista preannuncio la presentazione di una proposta di legge in tema di testo unico sui rifiuti poiché abbiamo riscontrato l'esistenza di oltre 70 provvedimenti vigenti in materia. Riteniamo pertanto opportuno segnalare alla Commissione la necessità di riesaminare la materia alla ripresa dei lavori parlamentari, alla luce dello stato legislativo attuale, procedendo ad una valutazione dei progetti di legge abbinati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (5766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa ».

Ricordo che nella seduta di ieri, mercoledì 31 luglio, la Commissione ha deliberato di trasmettere alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri gli emendamenti che risultavano fino a quel momento presentati.

Comunico che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, V e XI, espressi in data odierna.

La I Commissione Affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE
sul disegno di legge n. 5766, sugli emendamenti 2.2, 2.3. 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.2, 5.3, 7.2 e 7.3 e sull'articolo aggiuntivo 5.01 trasmessi dalla Commissione di merito ».

La V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE
sul disegno di legge;

PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti 1.3, 1.1, 3.1, 5.3, 5.1, 5.2, 5.01, 7.2, 7.02;

PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.2, 2.1, 7.3, 7.1, 7.01, 8.1. ».

L'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso il seguente:

« NULLA OSTA
all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

Ricordo che nella seduta del 30 luglio scorso si era chiusa la discussione sulle linee generali con le repliche del relatore e del ministro.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.
(Autorizzazione di spesa e finalità).

1. Per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, è assegnato alla Regione siciliana un contributo di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 500 miliardi per l'anno 1992 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996.

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

a) ripristino e ricostruzione con adeguamento antisismico degli edifici pubblici e di uso pubblico;

b) ripristino e ricostruzione, con miglioramento strutturale o adeguamento alle norme antisismiche, dell'edilizia privata;

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma;

e) rilancio, mediante specifiche provvidenze, dell'attività produttiva delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane e commerciali, che abbiano subito danni nelle strutture e nel processo produttivo ordinario, per effetto degli eventi sismici;

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino la conservazione del patrimonio edilizio esistente e che individuino, ove necessario, nuovi programmi di sviluppo edilizio, anche attraverso l'interazione tra gli uffici regionali competenti e gli istituti scientifici di ricerca in campo geofisico e sismico;

g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 comma 1, dopo la parola Ragusa, *aggiungere le seguenti* individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991.
1.42
Sapio, Lorenzetti Pasquale, Sanfilippo.

All'articolo 1, comma 1, dopo la parola Ragusa, *aggiungere le seguenti* e per la riparazione dei danni così come valutati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 195 del 3 luglio 1991.
1.41
Sapio, Lorenzetti Pasquale, Sanfilippo.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli

anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 500 miliardi per il 1993.
1.3

Donati.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 800 miliardi per il 1993.
1.11

Donati.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 700 miliardi per il 1993.
1.12

Donati.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole e di 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996 *con le seguenti* e di lire 600 miliardi per il 1993.
1.13

Donati.

All'articolo 1 al comma 2, lettera a) dopo le parole adeguamento sismico *aggiungere le seguenti* secondo la migliore tecnologia disponibile.
1.14

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole* nel rispetto delle volumetrie e tipologie architettoniche preesistenti.
1.15

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera a) *aggiungere infine le parole* danneggiate dal sisma.
1.16

Lorenzetti Pasquale, Sapio, Sanfilippo, Finocchiaro Fidelbo, Lucenti.

All'articolo 1, al comma 2, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole* nonché aperti al pubblico.
1.17

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera a) *aggiungere infine le seguenti parole* danneggiati dal sisma.
1.18

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera b) *sostituire le parole* o adeguamento *con le seguenti* e adeguamento.
1.19

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera b), *dopo le parole* norme antisismiche *aggiungere le seguenti* secondo la migliore tecnologia disponibile.
1.20

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole* in regola con la normativa urbanistica.
1.21

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole* nel rispetto delle volumetrie e tipologie architettoniche preesistenti.
1.22

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera b), *aggiungere le parole* danneggiata dal sisma.
1.43

Sapio, Lorenzetti Pasquale, Sanfilippo.

All'articolo 1, al comma 2, lettera c), *aggiungere infine la seguente parola* mirato.
1.23

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera c) *dopo la parola* storico *aggiungere la seguente* archeologico.
1.24

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera c) *sostituire le parole* particolare riguardo con la seguente priorità.
1.25

Monello, Sanfilippo, Folena, Finocchiaro Fidelbo, Lucenti, Sapio.

All'articolo 1, al comma 2, lettera c) *aggiungere infine, le seguenti parole* e delle zone contigue.
1.26

Ronchi, Donati.

All'articolo 1, al comma 2, lettera d) *dopo la parola* ripristino *aggiungere le seguenti* o ricostruzione.
1.27

Ronchi, Donati.

All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera e).
1.29

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera e) *sostituire la parola* rilancio *con la seguente* sostegno.
1.30

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera e) *sopprimere le parole:* mediante specifiche provvidenze.
1.31

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera e), *sostituire le parole* dell'attività produttiva, delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane e commerciali, *con le seguenti* dell'attività industriale, artigianale, commerciale e turistica di imprese.
1.1

Il Relatore.

All'articolo 1, al comma 2, lettera e) sopprimere le parole e medie.
1.32

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera e) *dopo la parola* danni *aggiungere le seguenti* rilevanti e documentati.
1.28

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera e), *aggiungere infine le seguenti parole* senza concorso di altre cause.
1.33

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente f)* riassetto urbanistico del territorio con interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione dell'ambiente urbano.
1.34

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera f) *sostituire le parole* riassetto urbanistico del territorio con interventi che privilegino la *con le seguenti* interventi di.
1.35

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera f) *dopo la parola* urbanistico *aggiungere le seguenti* ed ambientale.
1.36

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera f), *dopo la parola* privilegino *aggiungere le seguenti* ove possibile.
1.40

Il Relatore.

All'articolo 1, al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole da* e che individuino *fino alla fine delle lettere.*
1.37

Folena, Monello, Lorenzetti Pasquale.

All'articolo 1, al comma 2, lettera f) *sopprimere le parole* e che individuino, ove necessario, nuovi programmi, *fino alla fine della lettera.*
1.38

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, lettera g), *dopo la parola* Sicilia *sopprimere la seguente* orientale.
1.39

Donati, Ronchi.

All'articolo 1, al comma 2, aggiungere la seguente lettera i): Programma per il potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta.
1.2

Sanfilippo, Folena, Lucenti, Monello, Finocchiaro Fibelbo, Sapio, Lorenzetti Pasquale.

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del regolamento, la votazione nominale su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Credo che l'elevato numero degli emendamenti riferiti all'articolato e la richiesta di votazione per appello nominale su ciascuno di essi, dimostrino la mancanza di volontà, che mi sembrava fosse emersa nella seduta di ieri, di pervenire questa sera all'approvazione finale del provvedimento.

Nel rammaricarmi di ciò, anche in considerazione del fatto che sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni, ritengo che sarà inevitabile rinviare la discussione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, abbiamo già evidenziato nel corso dei lavori del Comitato ristretto e durante la discussione generale che permangono forti perplessità da parte del nostro gruppo rispetto al merito di questo provvedimento. Tali perplessità ci avevano portato a suggerire di non richiedere il parere delle Commissioni di merito prima dell'esame degli emendamenti; la maggioranza viceversa ha ritenuto di inoltrare il testo e le relative proposte emendative già presentate per l'espressione del prescritto parere nonostante il nostro avviso contrario.

Mi sia consentito richiamare le ragioni di fondo che inducono il gruppo verde ad opporsi all'approvazione di questo provvedimento ed indicare i punti – per quanto ci riguarda – di un eventuale incontro di volontà; qualora non vi fosse la possibilità di raggiungere un accordo, trattandosi di un disegno di legge rilevante, continueremmo insieme ai colleghi che condividono le nostre considerazioni la nostra opposizione.

Le Commissioni d'inchiesta costituite per indagare sulle ricostruzioni avviate in seguito ai terremoti in Irpinia ed in altre regioni stanno a dimostrare che certi provvedimenti hanno comportato spreco di denaro pubblico, l'insorgere di fenomeni di corruzione e di collusione con la criminalità, nonché iniziative della magistratura, senza che – come la vicenda del Belice conferma – il processo di ricostruzione venisse portato a termine.

Vogliamo che tutto ciò non si ripeta, siamo contrari ad una approvazione affrettata del progetto di legge, senza che vi sia la possibilità di compiere un'approfondita analisi di merito.

La collega Donati aveva chiesto a nome del gruppo di condurre un'indagine sul campo, anche attraverso audizioni, al fine di acquisire dati precisi sui reali danni determinati dal sisma del dicembre 1990. Si è detto che si poteva far riferimento alla relazione consegnata alla Commissione nei giorni scorsi dal ministro per la protezione civile; avendola letta oggi pomeriggio, ho potuto riscontrare come nel documento non sia contenuta alcuna quantificazione o stima dei danni, ma un articolato resoconto degli interventi di emergenza e del relativo fabbisogno. Non vi è nulla che possa dare un'idea della dimensione dei danni, se non un elenco numerico delle persone stimate, in data 5 gennaio 1991, bisognose di soccorso (2448 ospitate in alberghi, 626 in scuole, 1502 in *roulottes*, 904 in tende ed altre 800 in altre sistemazioni).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Se la legge non verrà approvata, quelle persone continueranno a stare lì.

EDOARDO RONCHI. Sono stupito perché ci si scandalizza poco del provvedimento in esame; questo disegno di legge è uno scandalo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È scandaloso quello che lei dice.

EDOARDO RONCHI. Considerato quanto è avvenuto nel passato, è incredibile proporre ancora un provvedimento di questo tipo.

Manca, come dicevo, una valutazione dei danni e degli interventi necessari; la relazione tecnica allegata è assolutamente generica e non consente una valutazione sufficientemente adeguata.

Con l'articolo 1 vengono assegnati 4.090 miliardi per la ricostruzione delle zone, colpite dagli eventi sismici, incluse nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, senza specificare dove i relativi interventi vengono realizzati. Almeno nel precedente decreto si faceva riferimento ai centri che sarebbero stati indicati in un successivo decreto del Presidente del Consiglio, mentre questo rinvio non è ripetuto nel presente provvedimento. Il contenzioso sui comuni non è certamente né secondario, né trascurabile; il Parlamento non può riferirsi genericamente alle tre province della Sicilia, certamente interessate dal fenomeno sismico – ci mancherebbe altro! –, senza indicare i comuni interessati o rinviare ad una indicazione più precisa.

L'assegnazione di risorse prevista da questo disegno di legge comporta un impegno pluriennale di spesa – per sei anni – assolutamente oneroso e rilevantissimo. È stato emanato un decreto-legge per assumere i provvedimenti urgenti che si rendevano necessari e ad essi avrebbero dovuto seguire ulteriori interventi da realizzare in base al piano ed al programma. Viceversa, l'articolo 5 prevede la predisposizione di uno stralcio biennale, che in sostanza consente una proroga dell'emergenza stessa.

Gli interventi di emergenza erano già previsti nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, da noi votato, per cui ora non si può proporre in maniera surrettizia un ulteriore stralcio attraverso formule più o meno emergenziali; nelle more della definizione del piano possono essere realizzati gli interventi previsti da quel decreto- legge, che è stato approvato proprio a questo fine. Perché varare una legge, se questa deve ancora prevedere uno stralcio per far fronte a situazioni di emergenza?

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Lo stralcio è stato previsto per l'edilizia abitativa primaria, per la ricostruzione di un ingente patrimonio di edilizia privata, pubblica e sovvenzionata. L'emergenza non riguarda dunque questo stralcio.

EDOARDO RONCHI. Recita il comma 1 dell'articolo 5: « Nelle more della definizione del piano di cui all'articolo 2, al fine di accelerare l'inizio della ricostruzione... » In realtà questa accelerazione poteva essere realizzata...

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Non è vero;

non era quello l'obiettivo della legge, basta leggere l'articolo 2 del decreto che rimanda ad una legge organica...

EDOARDO RONCHI. Tra le finalità del provvedimento dovrebbe essere inclusa l'introduzione di una particolare cautela nelle zone ad alto rischio di inquinamento mafioso, ma nel disegno di legge non vi è alcun riferimento a questo riguardo; il provvedimento potrebbe interessare da questo punto di vista il Trentino-Alto Adige o il Friuli-Venezia Giulia. Siamo in una zona ad alta presenza criminosa, una zona in cui viene esercitato un controllo capillare sul territorio, sugli appalti, sui meccanismi di erogazione del denaro pubblico, per cui non si può pensare di assegnare 4.090 miliardi senza cautelarsi rispetto alle ingerenze della criminalità mafiosa. Non è proprio pensabile. Si arriva poi, a mio avviso, all'istigazione dell'inquinamento mafioso quando, per esempio, con riferimento alle modalità di assegnazione dei contributi, si consente di istituire sportelli dove i cittadini, sulla base di perizie giurate, possono ottenere finanziamenti per la ricostruzione di alloggi privati. Capite bene, onorevoli colleghi, che in tal modo si apre la strada alla discrezionalità più assoluta nell'erogazione dei finanziamenti. Per esempio, si può essere miliardari e chiedere contributi per la ristrutturazione della propria villa che ha subito qualche danno: non vi è alcun criterio per una scelta rigorosa che tenga conto del fatto che il nostro paese non può permettersi una finanza allegra e dare soldi a tutti. Lo Stato italiano ha pochi soldi, ha un debito pubblico enorme e non può consentirsi ulteriori sprechi di denaro: nel testo al nostro esame, invece, si crea un meccanismo che dà adito ad ulteriori sprechi.

Mi sono limitato ad affrontare soltanto alcune questioni sostanziali, ma in conclusione devo osservare che non vi sono le condizioni per passare ad una rapida approvazione dell'articolo 1, per cui sarebbe meglio sospendere ora il nostro lavoro ed affrontare nuovamente il testo in esame dopo un approfondito dibattito in Commissione.

PRESIDENTE. Considerato che sono stati presentati circa 140 emendamenti riferiti all'articolato del disegno di legge, sui quali è stata avanzata la richiesta di votazione per appello nominale, emerge abbastanza chiaramente l'impossibilità di approvare nella seduta odierna il provvedimento al nostro esame.

ALESSANDRO TESSARI. La saggezza del presidente è encomiabile!

PRESIDENTE. Occorre dunque prendere atto della situazione che si è venuta a creare e, al di là delle delucidazioni che il ministro ed il relatore intendono fornire in questa sede, ritengo inevitabile un rinvio della discussione. Inoltre, sarà probabilmente utile costituire un Comitato ristretto che affronti nel merito i nodi più spinosi del disegno di legge immediatamente dopo la ripresa dei lavori parlamentari successiva alla pausa estiva.

Occorrerà, comunque, fornire una sollecita risposta alle esigenze che emergono nella vasta zona siciliana colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. Certamente, tutti i criteri possono essere criticabili, ma bisogna individuare un metodo: vi sono situazioni gravissime anche per questo stralcio di programma, onorevole Ronchi.

Per esempio, nella mia città, Torino, si sta approvando il piano regolatore, ma sono previste anticipazioni del piano che possono essere realizzate. Quando, nel disegno di legge in esame, si ipotizza un programma per due anni, si prevedono interventi antisismici per opere di proprietà dello Stato e fabbricati di importanza strategica per la protezione civile: si tratta, indubbiamente, di priorità, mentre il resto sarà affidato al piano...

EDOARDO RONCHI. E il punto *c)* dell'articolo 5?

PRESIDENTE. Il punto *c)* dell'articolo 5 è stato discusso e stralciato in quanto era

stato presentato relativamente ad esso un emendamento, se non erro da parte dell'onorevole Sapio, che è stato rimodulato dal Governo.

In ogni modo, sono profondamente dispiaciuto di non poter proseguire nell'esame del disegno di legge e di non poter rispondere al nostro mandato approvando il provvedimento e dimostrando la nostra attenzione per problemi che è necessario affrontare urgentemente. Esprimo soddisfazione per il parere espresso dalle Commissioni competenti in sede consultiva, che hanno in tal modo mostrato la propria sensibilità nei confronti di tali problemi e mi rammarico per il fatto che la nostra Commissione, competente per il merito, non sia in grado di varare il provvedimento questa sera per le osservazioni e le difficoltà che sono state sollevate.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Prendo la parola anche se ne avrei fatto volentieri a meno, considerata l'ostinata volontà di non prendere atto della necessità di consentire che il Parlamento utilizzi questa occasione per costruire un rapporto positivo con le popolazioni interessate al provvedimento. Ho la sensazione – devo dirlo con amarezza – che si stia discutendo di un tema come se si effettuassero sperimentazioni *in corpore vivo* e come se le realtà umane fossero assimilabili a situazioni fossilizzate. Siamo invece di fronte a palpitanti situazioni umane con riferimento alle conseguenze di un sisma rispetto al quale, se una doglianza è da fare, riguarda la mancanza di un'eco coerente alle sue conseguenze, sia sugli uomini, sia sul patrimonio infrastrutturale ed edilizio.

Sarà bene non togliere a questa polemica il troppo e il vano, perché i colleghi si possano rendere conto. Non mi sentirei di assecondare l'idea che basti una visita dei parlamentari nelle zone colpite dal sisma per quantificare nei particolari la dimensione complessiva dei danni sulle persone e sulle strutture fisiche del patrimonio pubblico e privato, ma indubbiamente sarà bene effettuare un sopralluogo, poiché andando in mezzo alla gente molte parole cadranno e probabilmente si ritroverà un approccio di tipo realistico con i problemi che devono essere affrontati.

Intervengo per tentare fin da ora di definire le possibili coordinate della discussione e del suo sviluppo; innanzitutto, occorre stabilire quale sia il rapporto tra provvedimento d'urgenza e legge organica per lo sviluppo, la ripresa e la ricostruzione delle zone investite dal sisma. Il provvedimento d'urgenza, che ugualmente ha vissuto vicende tormentate, è stato approvato dopo diverse reiterazioni, che sono state necessarie a causa di una serie di considerazioni in base alle quali si evidenziavano situazioni difficilmente equiparabili.

Probabilmente quel lungo periodo ha nuociuto all'esatta valutazione dei fatti; comunque gli obiettivi del provvedimento di urgenza erano quelli di fronteggiare la drammatica situazione di emergenza.

È opportuno che il provvedimento si riferisca ad un ambito territoriale ristretto, per il fatto che a seguito di eventi come quello del quale ci stiamo occupando scattano una serie di provvidenze di ordine generale; penso, per esempio, alla sospensione del pagamento delle tasse, all'interruzione di taluni rapporti bancari ed alla sospensione del servizio militare: tutte questioni che attengono ad un bacino ristrettissimo, nel quale a seguito degli eventi calamitosi si determinano situazioni di caduta della stessa vita civile e sociale.

L'esperienza del nostro paese è tale in questa materia che dovremmo compiere un'analisi comparata con gli avvenimenti precedenti per verificare che si tratta di norme ripetitive che vanno indirizzate alle zone specifiche dove avvengono i fatti. Pertanto non vi è necessariamente un rapporto tra le aree colpite e le più generali esigenze di ricostruzione.

Ciò detto vorrei ricordare che l'impostazione puntuale del decreto-legge giustamente individuava nella legge organica la sede più opportuna per la definizione delle procedure, la ricostruzione e la ripresa produttiva dell'area investita dal sisma. Lo stesso decreto prevedeva una quantificazione complessiva dei danni in modo da

giungere all'approvazione di un provvedimento che recasse anche la provvista finanziaria conseguente.

Ad ogni modo avremo occasione di discutere dettagliatamente di tali questioni con un approccio più realistico; per il momento credo mi corra l'obbligo di svolgere una dichiarazione responsabile che scinda le responsabilità del Governo. *Senatores boni viri: Senatus mala bestia.* Occorre che il Governo risponda di fronte al paese solo delle responsabilità che gli appartengono; per quanto mi riguarda non intendo sottrarmi ai miei obblighi invocando però il beneficio di inventario delle altrui responsabilità e ritengo che sia un preciso dovere evitare confusioni in una vicenda per la quale dovrebbe emergere il sentimento alto dei doveri dei rappresentanti del popolo. Nel dire questo non intendo processare alcuno, né ho l'autorità morale per farlo; dico soltanto che in ordine a tale vicenda tutto dimostra che si è partiti con il piede sbagliato.

Il Governo non può che dichiarare il proprio accordo con chi afferma che le norme da applicare in zone caratterizzate dalla piaga della grande criminalità devono tener conto della necessità di evitare qualsiasi infiltrazione malavitosa; e se i colleghi dell'opposizione intendono introdurre tali norme, non sarà certo il Governo ad opporsi a specificazioni parlamentari per evitare simili pericoli. Tuttavia, affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità, mi renderò parte diligente e trasmetterò il testo del Governo e gli emendamenti ad esso presentati ai Comitati permanenti, alle associazioni spontanee, alle associazioni volontarie, alle prefetture, ai comuni, ai cittadini, alle forze sociali e ai sindaci che numerosi sono venuti a palazzo Chigi e con i quali abbiamo discusso per intere giornate.

A questo punto non vi è alcun pregiudizio nel discutere sul merito delle questioni sollevate, anche se vorrei porre l'accento su una valutazione errata in merito alla formazione del piano-stralcio. Questa esigenza si è via via delineata, lo dico chiaramente, anche in virtù del dibattito che si è sviluppato tra la popolazione nel corso di due mesi di campagna elettorale. In quella occasione vi sono state nella regione visite di *leader* nazionali che hanno sostenuto l'esigenza di adottare procedure accelerate per consentire che i cittadini potessero ritornare nelle loro abitazioni. Si era così individuato uno spartiacque fondamentale per l'adozione di procedure idonee a consentire il ripristino del patrimonio edilizio privato. È dunque risultata meno rilevante l'ipotesi della ricostruzione complessiva perché in quel caso si tratta di aver già individuato e definito taluni comuni per centinaia di abitazioni.

Se dovessimo essere ortodossi, onorevole Bassanini, dovremmo tener conto dell'esclusiva competenza in questa materia di una regione a statuto speciale; tuttavia il programma-stralcio è nato dall'accordo tra Stato e regione. Infatti, considerata la crisi in atto ed i tempi per la nascita del nuovo governo regionale si pensò ad un piano-stralcio all'interno di un programma generale e di progetto concreto per la ricostruzione. Sulla base del dibattito che si era sviluppato in occasione dell'emanazione del citato decreto-legge, in cui emerse grande determinazione soprattutto dai parlamentari del gruppo comunista-PDS, si individuò l'esigenza di ampliare lo spazio dello stralcio, considerando primaria l'esigenza – che condivido – di consentire ai cittadini che ancora vivono in baracche o in alloggi provvisori di avviare il recupero degli edifici.

L'onorevole Ronchi ha giudicato il progetto semplicistico ed addirittura tale da fornire tentazioni di infiltrazioni mafiose, ma l'esperienza concreta maturata nel vivo della realtà siciliana in occasione del terremoto di Zafferana Etnea ha fornito risultati positivi. La scelta fondamentale è stata quella di considerare i cittadini protagonisti del proprio destino, consentendo al padre di famiglia di poter avviare la ricostruzione della propria abitazione. Sono queste le fasi positive dell'esperienza del Friuli e di Zafferana Etnea, che è diventata un cavallo di battaglia, in occasione del dibattito sviluppatosi sul disegno di legge. Si ritenne in particolare dai parlamentari del gruppo comunista-PDS

che fosse necessario procedere ad una tipizzazione normativa mutuando le disposizioni dei provvedimenti amministrativi fino al punto da farne norme generali per la ricostruzione in evenienze di questo tipo.

Non vi è alcuna volontà di prevaricare l'ordinamento giuridico in materia di lavori pubblici, né di creare un ordine giuridico parallelo, ma s'intende individuare procedure veloci, non burocratizzate e non appesantite di controllo (molto spesso non si controlla alcunché, complicando solo la situazione) consentendo al cittadino avente diritto, sulla base di valutazioni rigorose, di far riparare la propria abitazione.

Se l'onorevole Ronchi ritiene di poter indicare strumenti più efficaci, faccia pure. A mio avviso, dobbiamo andare tempestivamente ad una normativa che consenta di far capire alla gente che non è tempo di organizzare tavole rotonde, ma di decidere. Tra l'altro, non è possibile vivere una condizione di continua incertezza ed è facile giudicare *a posteriori*, esercitandosi in elucubrazioni e riflessioni nella serenità dei propri studi.

Tutti noi avvertiamo l'esigenza di muoverci sulla base dell'esperienza passata, ma non vorrei che le vicende dell'Irpinia venissero esasperate al punto da impedire al Governo di adempiere ai propri doveri; esso intende sapere quale strada si vuole percorrere. Le forze politiche e sociali si sono espresse all'unanimità e il dibattito sviluppatosi ha evidenziato una certa volontà da parte di una larga maggioranza del Parlamento.

Mi consentirà allora l'onorevole Ronchi di dire che non posso permettere che una sorta di diritto potestativo, a fronte del quale corrispondono da parte degli altri soltanto oneri o addirittura il dovere di tacere, impedisca di procedere lungo una certa direzione.

È certamente dovere del Parlamento approfondire, esaminare le questioni e pervenire alle necessarie deliberazioni, ma non si presentano centinaia di emendamenti di quel tipo! Ne faremo una antologia, affinché i cittadini ne possano prendere visione. Ciò non significa che da parte del Governo e delle forze favorevoli all'avvio di un confronto approfondito e sereno non vi sia la volontà di esaminare le questioni che meritano attenzione.

Ulteriori obiezioni sollevate riguardano lo stralcio biennale (di cui all'articolo 5) e le provvidenze per i territori del Belice previste dall'articolo 7.

A questo proposito, senza ostentare alcuna certezza, mi sembra che la recente visita in quelle zone da parte di alcuni parlamentari abbia in qualche modo reso giustizia rispetto al dibattito che dura da venti anni e criminalizza la situazione.

In occasione dell'esame del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, il Senato aveva approvato un articolo aggiuntivo con cui venivano inseriti nel provvedimento interventi per i territori del Belice; in quella circostanza sostenni che la materia non poteva essere trattata in un decreto-legge e che viceversa doveva essere considerata nell'ambito di una legge organica. Abbiamo dunque ripreso in questa occasione la norma che era stata votata dal Senato.

Sarà bene che la collega Donati, facendo seguito all'iniziativa di molti deputati, si rechi nel Belice, in modo tale che al suo ritorno tutti abbiano le idee più chiare.

Non vi è dunque da parte mia alcuna forzatura volontaristica. Sento comunque il dovere di dare alla gente che aspetta un'informativa puntuale. Avevamo compiuto una scelta sulla base, tra l'altro, di sollecitazioni scritte di autorevoli *leaders* nazionali; tra l'altro avevo ricevuto sollecitazioni ad operare con decreto-legge uno stralcio di tutta la parte riguardante la ricostruzione dell'edilizia privata, queste erano le richieste che venivano dalle grandi forze democratiche. Proprio per non strozzare il dibattito e per evitare la « iugulazione » dei tempi di conversione del decreto, ho ritenuto che si potesse andare ad una legge organica, il cui esame avrebbe consentito di confrontarsi liberamente.

Mi trovo di fronte ad un nervosismo eccessivo; i colleghi verdi si sono impressionati.

MASSIMO SCALIA. Il problema nasce dalla mancanza della maggioranza.

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Questa è un'affermazione che non posso accettare, basta rinunciare alla richiesta di votazione nominale. È un problema di coscienza e di etica attorno a questi problemi. Non posso tollerare questo processo alle intenzioni; vediamole queste norme sulla trasparenza! Del resto, non sono previste neppure nei vostri emendamenti, vi è solo un riferimento in un ordine del giorno, che del resto contiene una mera dichiarazione di principio. Preparate un emendamento su questo punto specifico e sarà esaminato dalla Commissione; quello che ho visto finora è di una genericità assoluta.

Per quanto concerne il rapporto tra decreto-legge, emergenza e ricostruzione, lo stralcio viene predisposto per assicurare procedure veloci e trasparenti per la riparazione e il consolidamento di edifici di proprietà privata, di opere e di edifici pubblici, nonché di costruzioni di rilevanza strategica.

Ho partecipato alle riunioni di alcuni consigli comunali. Vi sono comuni, come quello di Melilli, in cui la casa comunale è crollata! Ho dovuto emanare provvedimenti di urgenza; tra l'altro, gradirei moltissimo se questi poteri di ordinanza venissero definiti chiaramente.

Non vorrei che fin d'ora ci si ponesse nella posizione di Areopaghi che giudicano; molte volte il diavolo è meno brutto di quanto si dipinga, bisogna calarsi nella realtà per vedere in che modo muoversi ed agire di conseguenza.

Un'ulteriore questione riguarda la strategia antisismica della regione, la relazione che deve intercorrere tra le scelte che compiamo e le indicazioni degli istituti scientifici di ricerca; altra cosa è stabilire un giusto rapporto tra le esigenze di ricostruzione limitate al patrimonio edilizio pubblico e privato e l'ammodernamento dell'armatura territoriale di determinate aree, vedendo come fare per le vie di fuga in un'area in cui il rischio è vulcanico, sismico ed anche industriale. In proposito sono stati anche presentati emendamenti, sui quali abbiamo già svolto un utile lavoro.

Provo soltanto un sentimento di delusione; la questione non dovrebbe essere affrontata nei termini di un massacrante conflitto ideologico, ma esaminata in modo costruttivo; nessuno vuole poteri eccezionali o discrezionali, anzi più si limitano, meglio è.

Questo era il sentimento che ci aveva ispirato nella stesura del disegno di legge, questi erano gli intendimenti che intendevamo perseguire attraverso un lavoro che non si sarebbe esaurito con l'approvazione della legge, ma avrebbe richiesto una puntuale verifica nella fase di realizzazione delle opere previste nel provvedimento.

AMEDEO D'ADDARIO. Le dichiarazioni del ministro mi sollevano da alcune considerazioni di merito; tuttavia mi corre l'obbligo, rispetto alla situazione in cui versa la discussione su un urgentissimo provvedimento legislativo (tale lo giudica il gruppo socialista), di richiamare l'attenzione su alcune prevalenti preoccupazioni. La prima è legata al richiamo dei precedenti in Sicilia e dei risultati dell'inchiesta sul terremoto in Campania e Basilicata, recentemente dibattuti alla Camera e da discutere al Senato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Una seconda preoccupazione è legata al giudizio politico sul recente voto siciliano, considerata la natura degli argomenti presentati: è un'affermazione che sento di fare, perché scorrendo i circa 140 emendamenti e raffrontandoli con il testo del disegno di legge presentato dal Governo non emerge, ad una prima verifica, un dispositivo di legge corretto, atteso che si vogliano accogliere tali emendamenti, per migliorare il provvedimento. In realtà, non lo migliorano dal punto di vista della dotazione finanziaria, visto che emerge una preoccupazione di ridurre gli stanziamenti non collegata al reale fabbisogno. Si osserva semplicemente che non è stato accertato il danno ed è quindi bene ridurre gli stanziamenti: mi sembra, però, che si

tratti di un sillogismo abbastanza fuori luogo.

D'altro canto, non ci si avvede che siamo al termine della legislatura e che tra breve dovremo esaminare la legge finanziaria, per cui, se non si affretta l'*iter* del provvedimento, si rischia oggettivamente di perdere le possibilità di copertura.

Un'altra questione che ritengo di dover sollevare, in quanto sembra rappresentare una preoccupazione, che però può essere risolta, è quella del ricorso alle tecnologie disponibili – immagino antisismiche –: non so se si tratti delle tecniche di derivazione giapponese sulle quali siamo stati resi edotti nel nostro recente viaggio di studio, ma occorre comunque chiarire che il Parlamento non è necessariamente chiamato ad entrare nel merito degli interventi tecnici, in particolare con riferimento a modalità che sono *in fieri*, considerata la ricerca del settore.

Devo poi evidenziare altre questioni, affrontate negli emendamenti, che si prestano oggettivamente a critiche: mi riferisco, per esempio, al ripristino del tessuto urbano distrutto o danneggiato. Al riguardo, non credo si possa effettuare un ragionamento prescindendo dalla conoscenza dello stato architettonico ed insediativo del territorio: se tale conoscenza esiste, essa è affidata alla strumentazione urbanistica, mentre, se non vi è, bisogna fare in modo di coordinare la qualità dell'architettura da ripristinare o da ricostruire in modo artificiale.

Per quanto riguarda l'indicazione di specifiche provvidenze, sembra quasi che il Parlamento stia abusando di una serie di riferimenti; in passato, quando non si voleva decidere, si istituivano Commissioni, mentre oggi si prevedono osservatori, non sapendo come imputare una spesa per specifiche provvidenze. Il termine « specifico » diviene infatti una sorta di toccasana.

Considero inoltre alquanto pleonastico l'insistente richiamo negli emendamenti al rispetto delle leggi esistenti: le leggi devono essere osservate con riferimento alla criminalità di stampo mafioso, ma anche a quella non mafiosa, che è stata accertata, per esempio, nelle aree di Basilicata e Campania colpite dal terremoto. Si tratta di una criminalità che probabilmente non ha nulla a che vedere con la camorra, ma che usa analoghe metodologie e si veste da colletto bianco, sindaco, ingegnere, architetto o geologo: sono realtà che si annidano in un determinato modo di gestire gli affari, rispetto al quale il legislatore, inevitabilmente, non può prefigurare in un dispositivo di legge barriere protettive.

Appare altresì quasi incredibile il proposto ricorso al coinvolgimento di soggetti del centro e della periferia; può essere naturalmente utile l'apporto delle sovrintendenze e di vari ministeri ma, se mi consentite, vorrei osservare che con la « legislazione del concerto » stiamo bloccando il nostro paese, nello stesso momento in cui il Parlamento sta compiendo uno sforzo per il decentramento dei poteri.

Un'altra preoccupazione riguarda quella soglia superiore di 25 o 40 milioni per i lavori di riparazione e consolidamento degli edifici privati, risultante da perizia giurata, con riferimento alle sanzioni per coloro che dichiarano il falso. Esiste la sensazione che inevitabilmente si verifichi un fenomeno di diffusa falsificazione tecnica da parte di coloro che sono abilitati alla riprogettazione degli interventi di ricostruzione. È già stato possibile, comunque, individuare sistemi per contrastare tale fenomeno, anche se manca un'indicazione proveniente dalla Commissione d'inchiesta sugli interventi per il terremoto in Campania e Basilicata: quella della verifica, dei controlli e delle sanzioni, con riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi. Le verifiche, però, sono da effettuarsi *ex post*, e non *ex ante*, poiché non esiste la possibilità materiale di un controllo preventivo in una situazione in cui i danni vengono scoperti strada facendo, come è stato dimostrato.

Quindi, quello dei criteri di intervento è un problema oggettivo da affrontare, a meno che si voglia ripetere il quadro culturale, insediativo, sociale ed economico a danno dello Stato che si è già verificato, per esempio, in Campania e Basilicata. Mi riferisco anche al piccone demolitore ed

alla ruspa che sono entrati nei centri storici facendo più danni dello stesso terremoto, in nome della pericolosità e del rischio incombente. Anche a tale riguardo, alla luce delle esperienze effettuate, è possibile introdurre nell'ordinamento apposite norme ed ho personalmente la sensazione che il testo del disegno di legge governativo al nostro esame sia molto ispirato alle esperienze, anche recenti, nonché ad alcune indicazioni fondamentali provenienti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli interventi per il terremoto in Campania e Basilicata.

Siamo pronti a discutere sulle norme per la trasparenza, ma riteniamo che non ci si possa fermare ai *desiderata*, o a petizioni di princìpio, non legate ad appositi dispositivi, anche di tipo sanzionatorio. Per esempio, finora non è stato mai chiaramente previsto da una norma che, in caso di violazioni palesi della legge, evidenti, di grave danno per lo Stato e per le popolazioni, il direttore dei lavori, il progettista, l'impresa, l'esecutore, il sindaco, l'amministratore vengano destituiti dai loro poteri, o dalle loro responsabilità tecniche, e non sospesi temporaneamente, ma cancellati dagli ordini professionali, o dall'albo delle imprese.

Questo può rappresentare un deterrente nuovo, magari di tipo giacobino, ma già presente in altre legislazioni europee; peraltro si tratta di una delle indicazioni emerse dai lavori della Commissione di inchiesta sugli interventi per il terremoto in Campania e Basilicata. Su questo terreno non vi sarebbe alcuna difficoltà ad introdurre miglioramenti ad un testo che appare già positivo.

Credo inoltre – non lo dico per spirito di parte – che anche alla luce delle responsabilità di Governo non si possa non considerare che il Ministero per il coordinamento della protezione civile è in capo ad un uomo che ha fornito prove inconfutabili di correttezza, capacità, responsabilità ed attenzione a problemi di tale natura e dimensioni, nell'interesse dello Stato e delle popolazioni. In tal senso mi auguro che i colleghi degli altri gruppi parlamentari tengano conto di questo dato che non è irrilevante.

Non più tardi di qualche ora fa abbiamo ascoltato in Assemblea un invito da parte del Presidente all'etica delle responsabilità in merito ad altri episodi. Di fronte ad un paese ad alto rischio, con regioni, come la Sicilia, che non risolvono i danni di rischio storico, ci assumiamo la nostra parte di responsabilità cercando di compiere il nostro dovere. Anche se – come ricordava il Presidente della Camera – il lavoro parlamentare può risultare a volte faticoso, non per questo ci possiamo esimire dal varare provvedimenti di tale natura ed importanza.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, il gruppo comunista-PDS deve necessariamente prendere atto della decisione – a questo punto opportuna – che la Commissione si è impegnata ad assumere, quella cioè di rinviare l'esame del provvedimento.

Desidero ribadire con estrema chiarezza e puntualità la posizione del mio gruppo, che aveva dichiarato una assoluta disponibilità all'approvazione del disegno di legge, consapevole dello stato di difficoltà e disagio nel quale versano le popolazioni delle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite da calamità naturale.

Ho già avuto modo di ricordare la sensibilità dimostrata dai dirigenti del mio partito che si sono recati sui luoghi del sisma impegnandosi, come ricordava il ministro Capria, con quelle popolazioni affinché il Parlamento provvedesse all'approvazione di uno strumento per la soluzione di problemi che quotidianamente si aggravano, come abbiamo potuto constatare dai sopralluoghi del nostro governo-ombra. La mia parte politica – ripeto – si è assunta l'impegno di far fronte a questa emergenza ed a produrre uno strumento efficace per la risoluzione dei problemi aperti.

Peraltro, abbiamo anche affermato con estrema chiarezza che non ogni tipo di intervento poteva essere da noi accettato, specificando che avremmo contrastato con forza qualsiasi strumento che consentisse le degenerazioni che di fatto hanno carat-

terizzato i precedenti provvedimenti legislativi relativi ai processi di ricostruzione. Mi riferisco, come ho già ampiamente sottolineato, alle degenerazioni del sistema normativo emerse in sede di Commissione d'inchiesta sugli interventi per il terremoto in Campania e Basilicata.

È parossistico che la nostra Commissione – particolarmente sensibile ai problemi della ricostruzione conseguente alle calamità naturali – stia in questi giorni concludendo una indagine conoscitiva sui piani di ricostruzione postbellica; ciò testimonia del modo in cui nel nostro paese tali problemi vengono affrontati e la dice lunga sulle degenerazioni che si sono verificate e sono state oggetto d'intervento da parte della magistratura. Ciò dimostra anche come a distanza di quasi cinquant'anni sia ancora impossibile assicurare, in un quadro di piena legittimità, con trasparenza, efficacia e tempestività, la risoluzione dei problemi conseguenti alle calamità naturali.

Si rende necessario, pertanto, adottare uno strumento efficace che non generi – lo ribadisco – quelle deviazioni del sistema normativo che abbiamo avuto modo di denunciare in passato. In proposito il disegno di legge presenta taluni punti deboli sui quali appaiono lecite le preoccupazioni evidenziate. Ad ogni modo il ministro si è reso disponibile a verificare la possibilità di perfezionare il testo del disegno di legge tenendo conto delle indicazioni provenienti dai diversi gruppi politici, volte a conseguire gli obiettivi della trasparenza e dell'efficacia.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 1, che è stato al centro dell'intervento del collega Ronchi, ne avevamo già individuato i limiti ed anche in sede di Comitato ristretto avevamo anticipato la presentazione di una serie di modifiche al fine di evitare quei margini di ambiguità che emergono molto chiaramente. A nostro avviso, infatti, non ha senso far riferimento in via generica alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto ed in tal senso abbiamo presentato un emendamento volto a specificare che quelle zone devono essere quelle individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991. Ritengo che tale previsione depotenzi fortemente le argomentazioni del collega Ronchi.

Da parte nostra ci impegneremo a fare in modo che l'emendamento in questione venga accolto dal Governo in considerazione del fatto che la limitazione delle aree già esiste.

Si pone poi l'esigenza, evidenziata dall'onorevole Ronchi, di effettuare una quantificazione dei danni. Il comma 2 dell'articolo del decreto-legge n. 142, convertito dalla legge n. 195 del 3 luglio 1991, stabilisce che il ministro competente dovrebbe provvedere, dandone comunicazione alla regione Sicilia e poi al Parlamento, alla quantificazione dei danni. È allora fondamentale che l'articolo 1 del disegno di legge, relativamente alla ricostruzione e riparazione, contenga il riferimento ai danni quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 195.

Se tali richieste verranno accolte, gran parte delle osservazioni dell'onorevole Ronchi saranno di fatto superate dal momento che vengono con precisione individuati la zona ed i danni. Questo aspetto è fondamentale; in tal senso ci sembrava andasse vista la disponibilità del ministro ad adoperare quelle correzioni che avrebbero reso il testo uno strumento effettivamente utile ed efficace, ma soprattutto trasparente.

In merito alle questioni di merito, abbiamo detto che quando parliamo di ripristino e di ricostruzione con adeguamento antisismico dell'edilizia pubblica e privata, dobbiamo essere pignoli, occorre specificare che si tratta del patrimonio « colpito dal sisma »; attualmente questo riferimento non è inserito, per cui volevamo che si ovviasse a tale lacuna.

Questi sono i motivi per cui ritenevamo di poter aprire la discussione e perfezionare il testo. Avevamo detto che non si poteva commettere l'errore di ipotizzare una ricostruzione la quale fosse accompagnata da un generico processo di sviluppo delle zone colpite; tale processo, infatti,

costituisce la chiave di volta della degenerazione dei fenomeni di ricostruzione, così come è risultato dalle verifiche compiute dalle numerose Commissioni d'inchiesta. Lo sviluppo delle zone colpite, a nostro avviso, non può non essere inquadrato nell'ambito di sistemi legislativi ordinari.

Ci eravamo impegnati a ripulire il testo, eliminando questi aspetti di ambiguità. Abbiamo riconosciuto al ministro la capacità di contemperare le diverse esigenze, di tutelare l'autonomia della regione siciliana, di investirla di un ruolo primario in ordine alla pianificazione del processo di ricostruzione, naturalmente utilizzando la legge n. 142 del 1991 ed assicurando un livello di coordinamento adeguato.

Sono stati compiuti significativi passi in avanti nel momento in cui siamo riusciti a raggiungere un'intesa sulle procedure da adottare, individuando gli strumenti già sperimentati con cui intervenire.

Devo dire con onestà che in seguito all'attività delle Commissioni d'inchiesta abbiamo verificato come la dissipazione non è collegata all'assegnazione di contributi ai privati, altra essendo l'origine della dispersione di migliaia di miliardi da parte delle organizzazioni camorristiche e mafiose.

Ritenevamo di poter lavorare per una definizione più puntuale degli obiettivi, per assicurare una diversa copertura finanziaria al provvedimento; infatti, non ci sembra corretto attribuire al Governo e al ministro una competenza in ordine al processo di ricostruzione e stabilire nel contempo che a tale processo si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla concessione del contributo di solidarietà nazionale in favore della regione siciliana; sarebbe parossistico sostenere una soluzione finanziaria di questo tipo.

Ecco perché ci siamo sforzati di considerare al limite queste somme come anticipazione; in ogni caso su questo punto avremmo dovuto confrontarci per ricercare una soluzione più utile ed adeguata.

Rimane la nostra disponibilità; ed utilizzeremo anche questo ulteriore periodo di riflessione per migliorare il testo.

Una cosa è certa: in questo momento occorre anche in questa sede un'intesa tra tutte le forze democratiche affinché prevalga quel senso di solidarietà nazionale che dovremmo avere verso le popolazioni colpite. Dobbiamo dare all'esterno un segnale positivo; dipende da noi l'elaborazione di una buona legge che sia in grado di soddisfare le legittime esigenze delle popolazioni colpite.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro a nome del gruppo democratico cristiano che era nostra intenzione pervenire rapidamente all'approvazione in questa sede del provvedimento. Al pari della presidenza, registriamo l'ostinazione e la non volontà del gruppo verde di raggiungere questo importante risultato.

In verità, il ministro Capria con molta capacità, con argomenti precisi e puntuali ha voluto ricostruire l'*iter* di questo disegno di legge, nonché descrivere la situazione di fatto da lui riscontrata, vivendo in mezzo alla popolazione siciliana, dopo gli eventi sismici del dicembre 1990.

Esiste un'etica, una responsabilità politica, che evidentemente non è accolta da tutte le forze politiche. Prendo atto della volontà espressa dai gruppi socialista e comunista-PDS di pervenire, con gli opportuni emendamenti, all'approvazione del disegno di legge; tuttavia questo non è consentito dalla richiesta di votazione per appello nominale...

EDOARDO RONCHI. Richiesta che sarebbe superabile se la maggioranza fosse presente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La richiesta di votazione nominale su tutti gli emendamenti rivela chiaramente un intento ostruzionistico, in quanto si utilizzano strumenti che normalmente è prassi non adottare in questa sede. Presso la Commissione giustizia dove abitualmente svolgo la mia attività, il mio gruppo, pur trovandosi talvolta in minoranza, non ha mai richiesto la votazione per appello nominale, consentendo l'approvazione di provvedimenti che sono di particolare in-

teresse per l'opposizione. Si tratta di una forma di rispetto, di etica.

Sono molto preoccupato, non assumo alcuna responsabilità su quello che può accadere; non escludo neppure la possibilità che venga richiesta la convocazione della Commissione durante il periodo di chiusura dei lavori parlamentari. Esprimo dunque tutta l'amarezza del gruppo democratico cristiano per l'insensibilità del gruppo verde.

Ad essa fa riscontro l'attenzione del ministro, che – ripeto – ringrazio per la compiutezza del quadro rappresentato; egli mostra di avere una sensibilità – e ciò fa onore a lui e alle istituzioni della Repubblica – che purtroppo non abbiamo riscontrato da parte del ministro Lattanzio, il quale non si è mostrato all'altezza della situazione.

Vista la drammaticità della situazione, invito l'onorevole Capria a proporre al prossimo Consiglio dei ministri l'adozione di un provvedimento d'urgenza che contenga almeno le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera *d)*.

Si tratta della parte dispositiva che consente ai privati di ricostruire nei limiti di un importo predeterminato. Ritengo che i privati non possano continuare ad attendere mesi e mesi le decisioni del Parlamento per ricostruire le case distrutte dal terremoto! Sotto questo profilo, ribadisco l'invito al ministro ad investire della questione il Consiglio dei Ministri.

FRANCO BASSANINI. Il nostro gruppo non ha presentato emendamenti, per cui non credo possa essere accusato di aver assunto atteggiamenti ostruzionistici. Poiché condivido molte delle argomentazioni sostenute dal collega Sapio, oltre ad una serie di considerazioni del ministro, svolgerò un intervento molto breve.

Dagli interventi di questa sera, in particolare da quelli dei colleghi Sapio e Ronchi, è emersa la necessità di approfondire l'esame del testo in discussione, al fine di evitare che possano riprodursi errori o leggerezze sotto il profilo normativo, già riscontrate in passato in riferimento a vicende analoghe. Tale riflessione può essere senz'altro avviata e gli emendamenti presentati risultano certamente utili sotto tale profilo.

Mi chiedo, tuttavia, se a tale esame si possa procedere stasera stessa. Se così fosse, dichiariamo senz'altro la nostra disponibilità a recare il nostro contributo; siamo disponibili perfino a sostenere di non condividere la richiesta di rinvio avanzata dal gruppo verde a condizione che, stasera stessa o, al massimo, domani, si possa procedere ad un esame approfondito e serio del disegno di legge. È possibile procedere in questo senso? La maggioranza è in grado di garantire l'avvio di un dibattito approfondito? Ovviamente, la risposta positiva a tale quesito comporterebbe la necessità di assicurare il numero legale.

Vorrei precisare che noi siamo contrari in linea generale non solo al provvedimento in esame (che pure riveste obiettive ragioni di urgenza) ma anche a tutti quelli che tra il 29 luglio e il 2 agosto vengono sottoposti ad approvazioni tempestive delle quali, in un secondo momento, ci sarà senz'altro da pentirsi. In definitiva, la nostra adesione alla richiesta di appello nominale è fondata sui motivi testè richiamati per cui, se la maggioranza ritiene di poter garantire una presenza sufficiente, ribadiamo la nostra disponibilità ad affrontare la discussione questa sera stessa o, al limite, domani o dopo domani.

In sostanza, la richiesta di appello nominale non corrisponde ad un orientamento favorevole al rinvio, dal momento che i gruppi di opposizione sono rappresentati in numero sufficiente a garantire il raggiungimento del numero legale. Se da parte della maggioranza, che mi sembra essere presente a ranghi ridottissimi, non vi è analoga disponibilità, non si richiamino, allora, responsabilità dell'opposizione, anche perché la votazione finale non potrebbe avvenire se non in presenza del numero dei deputati previsto! È probabile che in talune Commissioni il numero legale venga solo fatto figurare, anche nelle ipotesi in cui non sia realmente riscontrabile, ma credo sia una prassi che non si

può chiedere, non si può dire e non si dovrebbe mai praticare.

In conclusione, per quanto ci riguarda comprendiamo l'urgenza del provvedimento e siamo convinti della necessità di intervenire con la massima tempestività. Siamo anche convinti che in sede di Consiglio dei Ministri lo stesso debba essere sottoposto a correzioni e perfezionamenti. Se vi fosse la disponibilità a discutere nei prossimi giorni, corrisponderemmo senz'altro a tale atteggiamento; in caso contrario, il tutto sarebbe rinviato a settembre, potendosi anche prevedere convocazioni della Commissione durante la pausa estiva, così come proposto dal collega Nicotra. In questo caso, tuttavia, sarebbe necessario garantire il numero legale ed avere a disposizione un tempo congruo per approvare il provvedimento in maniera corretta.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Non spetta certo al relatore formulare considerazioni di natura politica; ciò nonostante, non posso esimermi dal sottoporre all'attenzione dei colleghi una serie di brevi considerazioni. Alcuni commissari hanno in realtà messo in atto una pratica ostruzionistica, presentando una serie di emendamenti per la sola soddisfazione di bloccare l'*iter* in corso. Molte delle proposte emendative presentate, infatti, non hanno ragione di essere se non in funzione di un arresto della discussione. Ascoltando gli interventi dei colleghi, pensavo alla situazione precaria nella quale sono costrette a vivere le popolazioni coinvolte dal sisma. Tali popolazioni stanno attendendo da mesi di rientrare nelle proprie case ed anelano, quindi, ad una risposta concreta da parte del Parlamento. In realtà, debbo constatare con profondo senso di delusione che sul provvedimento in esame tutti si sono dichiarati d'accordo a parole anche se, in pratica, da parte di alcuni gruppi si è voluto provocare un rinvio a tutti i costi. Debbo anche constatare con rammarico l'affermarsi di una tendenza volta a criminalizzare un certo territorio del nostro paese.

Ho svolto questa premessa perché da parte mia vi è la piena disponibilità a lavorare anche nella giornata di domani per varare definitivamente il provvedimento.

All'onorevole Bassanini vorrei far presente che il disegno di legge in esame non è certo tra quelli che vengono approvati con estrema tempestività negli ultimi giorni che precedono la chiusura estiva. Il provvedimento, infatti, risale al giugno scorso ed è stato discusso da questa Commissione almeno quindici giorni fa, nel corso di un dibattito durante il quale non erano state certo manifestate le apprensioni espresse questa sera. All'improvviso si sono evidenziati e scoperti problemi di tipo mafioso e di carattere finanziario...

FRANCO BASSANINI. I problemi di tipo mafioso in Sicilia non li abbiamo scoperti certo oggi.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Il problema non si risolve affermando che gli atti devono essere assolutamente trasparenti e « resistenti » alle infiltrazioni di tipo mafioso, come pure è scritto in qualche emendamento. Ne cito una per dire che ci si può anche fermare a citazioni che possono fare effetto, ma che esse non incidono in profondità, perché se fosse sufficiente una semplice dichiarazione di questa natura per evitare gli effetti mafiosi...

FRANCO BASSANINI. Certo che non lo è, nessuno di noi è così stupido!

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Comunque, signor presidente, corriamo il pericolo di differire *sine die* l'approvazione del disegno di legge perché, dopo la riapertura dei lavori parlamentari, comincerà al Senato la sessione di bilancio. Credo che l'ufficio di presidenza debba tenere presente questa priorità ai fini delle sue decisioni operative. Occorre considerare che è possibile trovarsi di fronte, come è accaduto stasera, ad una forma di ostruzionismo portata avanti da una parte politica che ricorre agli strumenti che il regolamento della Camera le consente e, pur rappresentando una piccolissima minoranza dello schieramento politico-parla-

mentare, può comunque causare una serie di problemi e di ostacoli al cammino del disegno di legge. È giusto che lo sappiano i componenti la Commissione e soprattutto i membri della maggioranza, perché è necessario assumersi le proprie responsabilità quando si manifestano determinate contingenze.

Mi preoccupa l'aspetto finanziario in quanto, una volta iniziata la sessione di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento, sarà necessario attendere l'approvazione della legge finanziaria prima di riprendere la discussione del provvedimento: quindi, dovremo recarci in Sicilia per spiegare che, dopo aver perso l'occasione odierna, si deve aspettare l'approvazione della legge finanziaria per varare il disegno di legge in discussione, che oltretutto utilizza fondi destinati specificamente alla solidarietà siciliana. Mi riservo, naturalmente, di intervenire ulteriormente nell'ambito della discussione che avverrà sicuramente in futuro, dichiarandomi disponibile a proseguire anche nei prossimi giorni l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti nel dibattito e innanzitutto il ministro Capria: credo che ognuno di noi, sia pure da punti di vista differenti, aspiri a dare una risposta concreta per far fronte all'emergenza in atto. L'onorevole Bassanini ha ricordato poc'anzi che si ricorre all'appello nominale solo in caso di votazioni di emendamenti particolarmente importanti. Aggiungo che in questa Commissione di solito non si fa ricorso a questo strumento perché si cerca sempre di ottenere la massima convergenza, non considerando in modo fiscale le presenze dei parlamentari della maggioranza e delle opposizioni.

È stato giustamente ricordato che dopo la pausa estiva inizierà la sessione di bilancio e quindi corriamo il rischio di vedere approvata la legge soltanto alla fine dell'anno. Poiché è stata sollevata l'esigenza di effettuare un sopralluogo *in loco*, ritengo che a questo fine sarebbero utilizzabili i giorni di lunedì 16 e martedì 17 settembre. D'altra parte, si è anche detto che domani i colleghi sarebbero disponibili a continuare l'esame del provvedimento. Personalmente, ritengo che domani non sia possibile, però l'ufficio di presidenza della Commissione svoltosi oggi aveva previsto che, nel caso in cui stasera non avessimo concluso l'esame del disegno di legge, la Commissione avrebbe potuto riprenderlo nella prima seduta utile dopo la pausa estiva. Date le circostanze che hanno impedito la conclusione della discussione nella seduta odierna, ritengo di dover proporre di proseguire il dibattito martedì prossimo, 6 agosto 1991.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano è favorevole alla proposta del presidente.

AMEDEO D'ADDARIO. Anche il gruppo socialista.

EDOARDO RONCHI. Purché la maggioranza garantisca un numero di presenze sufficienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta.

(È approvata).

Mi riservo di acquisire la necessaria autorizzazione della Presidenza della Camera trattandosi di una convocazione in periodo di chiusura della Camera stessa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI
DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 24 settembre 1991

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO